



**Emergenza epidemiologica da COVID-19
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020**

LINEE GUIDA

MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI

per **IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e DI LINEA**

OSSERVAZIONI E RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Quale premessa generale, si fa osservare che le linee guida emesse dalla Regione Campania in data 01/05/2020 risultano in linea con il **DPCM 26 aprile 2020**, con particolare riferimento agli allegati n. **8** e n. **9**. – che è da ritenersi parte integrante delle stesse – con il **Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/3/2020**, relativo alla regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro nel settore dei trasporti e della logistica, con le **Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19**, emanate in data **25/4/2020**, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché con quanto richiamato nella **nota prot. n. 14916 del 29/04/2020 del Ministero della Salute**, avente ad oggetto "indicazioni per la rimodulazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contenuto dell'emergenza da SARS-COV-2".

- Da una lettura approfondita delle Linee Guida, allegate all'Ordinanza n. 41 dell'01/05/2020, si riportano le seguenti considerazioni relative all'obbligo di indossare, da parte di tutti i lavoratori interni e della relativa filiera, sia le mascherine che i guanti monouso.
Il punto 5 – "Principi Generali", testualmente recita: "*qualora vi sia la necessità di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque obbligatorio l'uso della mascherina, di tipo filtrante e prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito indicato solo come "mascherina")*";
Successivamente, al medesimo punto e per quanto riguarda l'uso dei dispositivi, viene riportato quanto segue: "i lavoratori (interni/esterni) devono obbligatoriamente indossare una mascherina e i guanti".

Il secondo punto risulta più restrittivo rispetto al primo e a quanto previsto nei documenti allegati al DPCM del 26/04/2020, circa l'utilizzo della mascherina e dei guanti monouso.

In linea generale, nei luoghi aperti al pubblico ed ove non sia garantito il distanziamento sociale, vige l'obbligo di indossare la mascherina. Per quanto riguarda l'utilizzo dei guanti monouso, anche in virtù delle azioni poste in atto per la corretta igiene delle mani, è demandato alle singole aziende valutare la necessità o meno dell'utilizzo degli stessi. **L'IMPORTANTE È PROVVEDERE ALLA PULIZIA RIPETUTA DELLE MANI.**

- **Sugli autobus di TPL, la salita e discesa dei passeggeri è sempre da effettuarsi dalla/e porta/porte più distante/distanti dal posto del conducente. In caso di salita/discesa di viaggiatore portatore di disabilità motoria, si chiede qual sia la corretta procedura da adottare.**

Fermo restando che è in capo alle aziende di assicurare l'accesso ai propri mezzi di un viaggiatore portatore di disabilità motoria, nonché di salvaguardare il distanziamento sociale del proprio personale, le aziende - anche in deroga alle misure di delimitazione della distanza tra la cabina di guida e il comparto passeggeri - possono adottare le procedure vigenti interne relative all'accesso mediante apposito dispositivo che agevola le operazioni di salita/discesa.

Ove possibile, ed in base alla tipologia dei mezzi, è utile distanziare dall'autista l'accesso degli utenti.

- **Al paragrafo 7.3 – Generalità, è riportata la seguente dicitura:” [...] sono sospese tutte le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo [...]. Per quanto riguarda la verifica, si chiede se le aziende che hanno già in essere specifiche procedure, possano comunque garantire tale attività.**

Premesso che sia preferibile operare in via preventiva, la verifica dei titoli di viaggio alle fermate/capilinea ed ai varchi di accesso alle stazioni/fermate, qualora le aziende di trasporto abbiano già adottato procedure organizzative, compatibili con quanto previsto nel DPCM 26/04/2020 e comunque tese a garantire al massimo la sicurezza sanitaria del proprio personale e dei passeggeri, l'attività di verifica a bordo dei titoli di viaggio può essere ammessa.